

Sicurezza sul lavoro: correzioni al TU

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D. Leg.vo 106/2009, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*». Si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.

Apparato sanzionatorio

E' prevista una profonda revisione dell'attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d'impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all'azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l'assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.

Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all'Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

Si ricorda che al momento attuale la scadenza dell'obbligo di comunicazione all'Inail è prevista per il 16 agosto.

Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)

A proposito dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, sia interni che esterni, è previsto l'esonero dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione per chi dimostri di avere maturato una concreta esperienza di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.

Documento valutazione dei rischi (DVR)

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l'idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. □Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. □Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.

Rischi da interferenza e redazione del DUVRI

Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell'ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.

Massimo Bana